



# COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta

Sigla	Numero	Data	
<b>C.C.</b>	<b>10</b>	<b>02-04-2016</b>	<b>COPIA</b>

**OGGETTO: ANNO 2016 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).**

L'anno *duemilasedici* il giorno *due* del mese di *aprile* alle ore *09:00* nella sede delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
<b>BELLINI ANGELA</b>	Presente
<b>MORANDI LUCA</b>	Presente
<b>PEDRANA VERA</b>	Presente
<b>PERSONENI ERNESTO</b>	Presente
<b>CAGNINELLI SONIA SILVIA</b>	Presente
<b>FANTONI ATTILIO</b>	Assente
<b>FIORINA GIANLUCA</b>	Presente

*Totale Presenti* 6

*Totale Assenti* 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile  
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 16-03-2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Miriam Morandi

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno precisando come da quest'anno la TASI sia stata abolita sulla prima casa ad esclusione delle categorie di lusso A1, A8 e A9.

Quindi,

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**PREMESSO** che:

- ✓ il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta in forma sperimentale con D.L. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
- ✓ l'art. 13, comma 15 del D.Lgs. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, reca disposizioni in materia di "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, attribuendo al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota base stabilita dal Decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014) che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – con decorrenza dal 01 gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ed è composta da

1. **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili;
3. **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** dover procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 del tributo TASI;

**CONSIDERATO** a tal fine che:

- ✓ Con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ✓ L'art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.;
- ✓ Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TARI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ A fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduale in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ✓ L'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ✓ L'art. 1, comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2013, con modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ✓ Nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonomia obbligatoria tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 230 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DATO ATTO** che la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI, in particolare viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore, ovvero del titolare del diritto reale. Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È stata inoltre interamente rivista la disciplina dei comodati gratuiti. La nuova forma di comodato prevede una riduzione del 50% della base imponibile, pertanto l'immobile concesso in comodato non è più assimilabile ad abitazione principale, ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Le condizioni, particolarmente restrittive, per avere diritto al beneficio sono, salvo ulteriori modifiche, le seguenti:

- Il comodante (colui che concede il bene) non deve possedere altri immobili in Italia oltre alla propria abitazione di residenza (purché quest'ultima non sia classificata in categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed all'immobile dato in comodato;
- Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune dove si trova l'immobile dato in comodato al comodatario;

- Il comodatario ( colui che riceve l'immobile in comodato gratuito) deve adibire l'immobile oggetto di comodato a propria abitazione principale di residenza;
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso l'agenzia delle Entrate;
- Il comodato è riservato esclusivamente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori figli);

**TENUTO** conto che **per servizio indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15.04.2014 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario responsabile della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di cui alla legge 147 del 27.12.2013";

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2014, modificato con deliberazione n. 19 del 03.08.2015 e con deliberazione n. 7 in data odierna;

**RITENUTO**, quindi di stabilire le aliquote TASI relative **all'anno 2016** come segue:

<b>Tipologia di Immobili</b>	<b>Aliquota/Importo</b>
Abitazione principale nelle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9</b> e sue pertinenze <b>Nessuna detrazione prevista</b>	<b>1 per mille</b>
Fabbricati categoria C/1 – Negozi e botteghe C/3 – Laboratori per arti e mestieri	<b>0,80 per mille</b>
Fabbricati categoria D	<b>0,80 per mille</b>
Altri fabbricati	<b>1,00 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>0,80 per mille</b>

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato in data 31.10.2015, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2016 è stato **differito al 31.03.2016**;
- il comunicato del 26.02.2016 con il quale si informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18.02.2016 ha espresso parere favorevole sul differimento al **30.04.2016** del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativi all'anno 2016;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 e convertito in L. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente atto;

**Con** n.5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca), tutti espressi nei modi di legge,

## ***DELIBERA***

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di stabilire le aliquote TASI – servizi indivisibili per ***l'anno 2016*** come segue:

<b>Tipologia di Immobili</b>	<b>Aliquota/Importo</b>
Abitazione principale nelle categorie catastali <b>A/1, A/8, A/9</b> e sue pertinenze <b>Nessuna detrazione prevista</b>	<b>1 per mille</b>
Fabbricati categoria C/1 – Negozi e botteghe C/3 – Laboratori per arti e mestieri	<b>0,80 per mille</b>
Fabbricati categoria D	<b>0,80 per mille</b>
Altri fabbricati	<b>1,00 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>0,80 per mille</b>

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascun tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
4. Di dare atto che la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI, in particolare viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore, ovvero del titolare del diritto reale. Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' stata inoltre interamente rivista la disciplina dei comodati gratuiti. La nuova forma di comodato prevede una riduzione del 50% della base imponibile, pertanto l'immobile concesso in comodato non è più assimilabile ad abitazione principale, ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.  
Le condizioni, particolarmente restrittive, per avere diritto al beneficio sono, salvo ulteriori modifiche, le seguenti:
  - Il comodante (colui che concede il bene) non deve possedere altri immobili in Italia oltre alla propria abitazione di residenza (purché quest'ultima non sia classificata in categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ed all'immobile dato in comodato;
  - Il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune dove si trova l'immobile dato in comodato al comodatario;
  - Il comodatario ( colui che riceve l'immobile in comodato gratuito) deve adibire l'immobile oggetto di comodato a propria abitazione principale di residenza;
  - Il contratto di comodato deve essere registrato presso l'agenzia delle Entrate;
  - Il comodato è riservato esclusivamente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori figli);
5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, che, **nel caso di cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupate sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi dovuta;**
6. Di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;**
7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 214/2011.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**Con** n. 5 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca), espressi per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti

## ***D I C H I A R A***

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267



IL SINDACO  
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LEANDRA SAIA

---

### CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 02-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LEANDRA SAIA



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 24-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LEANDRA SAIA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE:** Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 14-04-2016

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Eugenia Stabilini



---

**Copia conforme** all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Eugenia Stabilini